

CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA

STATUTO E REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Approvato all'adunanza del 17.03.2015

1. AMBITO DI APPLICAZIONE.

La Camera di Conciliazione, istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Siena ai sensi del D.Lgs 04.03.2010 n. 28 così come modificato dal D.Lgs. 69/13 (di seguito: Camera di Conciliazione), ha lo scopo di promuovere e realizzare le condizioni per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, attraverso l'attuazione del servizio di mediazione per la conciliazione delle stesse controversie aventi ad oggetto diritti disponibili.

Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10 e smi, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliono risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di legge speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

La Camera di Conciliazione ha, altresì, la funzione di promuovere corsi di formazione in materia.

Le parti, ai sensi dell'art. 8 così come modificato dal D.Lgs 69/13, devono partecipare sin dalla prima udienza preliminare e fino al termine della procedura con l'assistenza di un Avvocato iscritto all'Albo

2. ORGANI DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

La Camera di Conciliazione ha sede presso i locali in uso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, ove verranno tenuti gli incontri di mediazione.

Sono organi della Camera di Conciliazione: il Presidente; il Consiglio; il Segretario.

2/a Il Presidente della Camera di Conciliazione è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e la carica ha la durata del mandato consiliare. Il Presidente procede alla nomina del Mediatore individuato congiuntamente dalle parti tra i nominativi degli avvocati iscritti negli elenchi tenuti dalla Camera stessa ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede alla nomina del Mediatore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti negli stessi elenchi secondo un criterio cronologico di turnazione.

2/b Il Consiglio della Camera di Conciliazione è formato, oltre al Presidente, da altri sei componenti, di cui due designati dal Presidente della Camera di Conciliazione tra i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e quattro designati dallo stesso Presidente tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Siena. Il Consiglio della Camera di Conciliazione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine e avrà naturale scadenza coincidente con quello del mandato dei componenti del Consiglio

dell'Ordine; tiene gli elenchi dei Mediatori, disponendo, previa verifica dei requisiti di legge, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli stessi, decide sulle domande presentate dalle parti di sostituzione del Mediatore nominato, stabilisce il valore della controversia in caso di notevole divergenza delle parti sulla stima, ovvero in caso di mancata indicazione del valore della controversia. Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile o qualora vi sia notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, lo scaglione da applicarsi sarà quello da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00. L'Organismo provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 8 D.M. n. 180/2010 e smi, promuove la formazione dei mediatori, vigila sul funzionamento della Camera di Conciliazione, relazionando annualmente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Consiglio provvede a nominare al suo interno un Segretario con funzioni di coordinatore tra il Consiglio stesso ed i Mediatori.

2/c Il Segretario coordina la Segreteria composta da dipendenti indicati dal Consiglio dell'Ordine ed è collocata presso la sede del Consiglio stesso. La Segreteria riceve la domanda di conciliazione e la trasmette all'altra parte; predispose apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione annotando il relativo numero di ordine progressivo, i dati identificativi delle parti l'oggetto della controversia il valore della controversia, il nominativo del Mediatore, l'esito del procedimento; organizza l'incontro relativo presso la sede designata; provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che possono essere effettuate tramite PEC per i soggetti che ne sono muniti, o per altra via telematica o, comunque, utilizzando il mezzo più idoneo ad una sicura ricezione delle stesse nel rispetto della vigente normativa. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D. lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio presso l'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. MEDIATORI

I Mediatori sono coloro che svolgono l'attività di mediazione e conciliazione. Possono iscriversi negli elenchi dei Mediatori solo gli Avvocati dell'Ordine di Siena, aventi i requisiti di cui alla vigente normativa (art. 6 D.M. 18 ottobre 2010 n. 180). Per ottenere l'iscrizione al citato elenco gli interessati debbono presentare la domanda al Consiglio della Camera di Conciliazione, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di legge, di attenersi alle disposizioni della vigente normativa, del presente regolamento e del codice etico, allegando idonea documentazione ed il proprio curriculum, di cui all'art. 6 del D.M. 180/10, ed indicando le singole materie che intendono trattare.

La cancellazione dall'albo degli Avvocati di Siena o il trasferimento ad altro ordine comporta la cancellazione anche dall'elenco dei Mediatori. Tra l'Organismo di Mediazione ed il Mediatore si instaura un rapporto di collaborazione professionale senza alcun vincolo di subordinazione. Al Mediatore viene corrisposto, alla conclusione di ciascun procedimento di mediazione da lui condotto, il 60% al netto di

imposte e accessori di legge, di quanto effettivamente incassato da parte dell'Organismo di Mediazione per la procedura di mediazione nella quale ha prestato la propria attività. Tale percentuale potrà essere rivista a discrezione del Consiglio dell'Organismo di Mediazione valutati i costi per la gestione del medesimo. Nel caso in cui tutte le parti si trovino in condizione di astratta ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, il Mediatore deve svolgere la sua prestazione gratuitamente, mentre nel caso in cui tali condizioni riguardino solo alcune delle parti avrà diritto ad una indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio. Il Mediatore non deve:

- Avere riportato condanne definitive, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti, per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- Essere in corso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- Essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
- Avere riportato sanzioni disciplinari stabilizzate diverse dall'avvertimento;

Il Mediatore deve avere assolto l'obbligo di formazione continua ed essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Siena.

I Mediatori – pena la cancellazione dall'elenco – dovranno provvedere ad un aggiornamento costante almeno biennale presso gli enti di formazione accreditati ed assistere nello stesso periodo ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; a tale ultimo fine la Camera di Conciliazione consente ai propri iscritti di partecipare gratuitamente ai procedimenti svolti da altri Mediatori, in affiancamento agli stessi, e previe intese con i medesimi.

I Mediatori che alla data di entrata in vigore – 24/09/2014 – del regolamento di cui al DM Giustizia 04/08/2014 n. 139, GU 23/09/2014 non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito, di cui all'art. 4, comma 3, lett. D) del DM 180/2010 e smi, devono provvedervi entro e non oltre il 23/09/2015.

La sussistenza di un procedimento disciplinare aperto a carico del richiedente l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori verrà valutata ai fini dell'iscrizione dalla Camera di Conciliazione e dal Consiglio dell'Ordine. Non è consentito al Mediatore di richiedere la sospensione dall'attività di mediazione per un periodo di tempo anche limitato, salvo motivi di salute.

Il Mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'Organismo al quale è associato, socio e del quale rivesta cariche a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti, soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di Mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di Mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma numeri da 2 a 6 del cpc. Chi ha svolto l'incarico di Mediatore non può trattenere rapporti professionali con una delle parti, se non sono decorsi almeno due

anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCILIAZIONE

La procedura di mediazione ha inizio con il deposito dell'istanza di conciliazione presso la Segreteria della Camera di Conciliazione, istituita presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena e deve avere una durata non superiore a quattro mesi. Ai sensi dell'art 4 come modificato dal D.Lgs 69/13 il procedimento di mediazione deve essere attivato presso la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione sito nel luogo territorialmente competente per la controversia (sito nello stesso luogo del giudice che sarebbe competente per l'azione giudiziaria) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Per la proposizione della procedura di conciliazione le parti devono utilizzare i moduli predisposti dalla stessa Segreteria.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui al Tariffario dell'Organismo, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo di Mediazione. Qualora la domanda depositata si presenti incompleta rispetto agli elementi indicati nel modulo predisposto dall'Organismo o comunque previsti dal D.Lgs 18.10.2010 n. 180, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, la Segreteria dell'Organismo di Mediazione tiene in sospeso la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Ogni parte, che abbia aderito alla procedura, ha diritto di accesso agli atti del procedimento (art. 7 co. 6 DM 180/2010), salvo a quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo Mediatore.

Al momento del deposito, la parte che propone la domanda deve effettuare il versamento di € 40,00 oltre Iva di legge, per le liti di valore fino ad 250.000,00, o di € 80,00 oltre Iva di legge per quelle di valore superiore ad € 250.000,00, oltre alle spese vive documentate (raccomandate, certificati, visure, ecc..) a titolo di spese di avvio della procedura, a valere sull'indennità complessiva dovuta all'organismo di conciliazione. Identico versamento dovrà essere effettuato da ciascuna parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento, per lo svolgimento del primo incontro. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. La Segreteria emetterà fattura, al momento del deposito, con pagamento a 30 giorni ed emissione di successiva fattura al primo incontro, in caso di apertura della mediazione.

Le spese di avvio della procedura versate da una o entrambe le parti non potranno essere ripetute in caso di mancata conciliazione anche all'esito della prima udienza preliminare.

In caso di mancata adesione della parte chiamata al primo incontro, all'istante verrà rilasciato il verbale negativo.

Si precisa che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, secondo il dettato dell'art. 8, comma 4-bis, così come modificato dal D. lgs. n. 63/13, il giudice può desumere argomenti di prova nell'eventuale giudizio, ai sensi dell'art. 116, co. II, c.p.c..

In caso di consenso delle parti alla prosecuzione del procedimento di mediazione oltre l'incontro preliminare, l'intero importo della indennità di mediazione – al netto di eventuali aumenti ex art. 5 e quindi salvo conguagli - dovrà essere versato da ciascuna parte secondo le tariffe ed i criteri di cui all'art. 16 D.M. n. 180/2010 e smi.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/10, vengano nominati mediatori ausiliari, il Presidente ne determina il compenso al momento della nomina nella misura massima di 1/3 sul complessivo importo del compenso dovuto. In ogni caso il saldo, comprensivo degli eventuali aumenti, dovrà comunque essere versato entro la fine della procedura di mediazione, prima della consegna del verbale. In ogni caso nelle ipotesi di cui all'art 5 comma 1 bis e comma 2 D.Lgs. 28/2010 l'Organismo ed il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione;

Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di rifiuto dell'attività per l'Organismo di Mediazione. In ogni caso nelle ipotesi di cui all'art 5 comma 1 bis e comma 2 D.Lgs. 28/2010 l'Organismo ed il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione;

5. INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nel Tariffario dell'Organismo allegato al presente regolamento. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento come determinato a norma del medesimo Tariffario:

- a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art 11 del D.Lgs 28 del 04.03.2010;
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D.Lgs 28/2010
- e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art 11 del D.Lgs 28/2010.

Viene considerato unico centro di interessi l'ipotesi di più soggetti che presentano un'unica domanda di mediazione od un'unica adesione, i quali conseguentemente verseranno un'unica quota di iscrizione e un'unica indennità in caso di adesione.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tale fine essa è tenuta a depositare presso l'Organismo di Mediazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà corredata a pena di inammissibilità dell'istanza, dalla documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività nella misura prevista condizionatamente all'effettivo incasso dell'indennità da parte dell'Organismo di Mediazione.

6. RESPONSABILITA' DELLE PARTI E DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Sono di esclusiva responsabilità delle parti e/o dei loro difensori:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia e alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante
- la veridicità e correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di gratuito patrocinio;
- l'indicazione del valore della controversia;
- l'individuazione precisa dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri organismi la medesima procedura;
- il rispetto degli obblighi e delle previsioni di cui al d.lgs. n. 56 del 20 febbraio 2004.

L'Organismo di Mediazione non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, del diritto tutelato, delle parti interessate e del loro domicilio o residenza a opera dell'istante.

In tali casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura e spese la comunicazione della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione, in copia vidimata dalla Segreteria con il timbro dell'avvenuto deposito.

L'Organismo di Mediazione non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

7. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

La domanda di conciliazione può essere proposta congiuntamente dalle parti o da una di esse.

Il responsabile dell'Organismo di Conciliazione fissa la data del primo incontro ed indica eventualmente il nominativo del Mediatore, ove non sia stato congiuntamente designato dalle parti e manda alla Segreteria per le comunicazioni di cui all'art. 8 D.L.gs 28/2010.

8. NOMINA DEL MEDIATORE

Il Presidente della Camera di Conciliazione procede alla nomina del Mediatore individuato da entrambe le parti tra i nominativi degli Avvocati del Foro di Siena iscritti negli elenchi dei mediatori tenuti dalla Camera di Conciliazione, ovvero, in mancanza di accordo tra le parti, procede alla nomina del Mediatore, scegliendolo tra gli avvocati iscritti negli elenchi di cui sopra, secondo il criterio cronologico di turnazione, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

In caso di designazione congiunta tra le parti del Mediatore, si considera che lo stesso Mediatore designato abbia avuto l'incarico nell'ambito del suo turno e quindi detto incarico verrà computato ai fini della turnazione stessa. Nel caso di incompatibilità verrà nominato Mediatore l'avvocato immediatamente successivo nell'elenco predisposto. Il Mediatore sostituito per incompatibilità avrà diritto all'incarico spettante al Mediatore che lo ha sostituito, garantendosi così il rispetto del criterio della turnazione cronologica numerica come approvato. La medesima procedura si applicherà anche agli eventuali ulteriori successivi mediatori incompatibili.

Il Mediatore, al momento dell'iscrizione nell'Elenco, può indicare le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il Mediatore deve prontamente corrispondere a ogni richiesta dell'Organismo di Mediazione.

L'assegnazione dell'incarico al mediatore da parte della Segreteria potrà avvenire anche per via telefonica, via PEC o altra comunicazione telematica.

Il Mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre le 24 ore successive alla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. L'ingiustificato rifiuto dell'incarico comporta le conseguenze previste nell'art. 6 del Codice Etico. Non sarà consentito al Mediatore di richiedere, per motivi personali, lo spostamento della udienza di conciliazione fissata dalla Segreteria. In caso di comunicazione del Mediatore di impossibilità a presenziare alla data indicata, lo stesso verrà automaticamente sostituito secondo il criterio di turnazione. Parimenti nel caso di omessa comunicazione di accettazione o meno dell'incarico, o di sua tardiva comunicazione rispetto al termine suindicato, o nel caso di mancata partecipazione del Mediatore all'incontro di conciliazione fissato senza darne tempestiva comunicazione all'Organismo, lo stesso verrà sostituito secondo il criterio di turnazione ed al medesimo non verranno assegnati incarichi per n. 2 turni.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità ai sensi dell'art 14 D.Lgs. 28/2010 ed accettare espressamente le Norme di comportamento allegate al presente Regolamento. Qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente l'Organismo e le parti. L'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore anche qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'Organismo.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione per più di tre volte in un triennio pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il Mediatore non potrà assumere l'incarico qualora abbia assistito, giudizialmente o stragiudizialmente, una delle parti, a meno che non abbia esaurito l'incarico da almeno due anni ed abbia già riscosso l'intera sua parcella professionale.

Il Mediatore ha il compito previsto nella vigente normativa in materia.

Il Mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

Le parti, congiuntamente o singolarmente, possono richiedere, mediante domanda depositata presso la Segreteria la sostituzione del Mediatore. La domanda deve contenere l'indicazione specifica dei motivi della richiesta. Sulla domanda, sentito il Consiglio senza formalità di procedura, provvede il Presidente.

Il compenso del Mediatore, nell'ambito delle tariffe previste dall'art. 8 del D. Lgs. N. 28/10, viene stabilito come da tariffario allegato al presente regolamento.

9. FISSAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Il procedimento di mediazione si svolge presso i locali a ciò destinati siti in Siena presso il Palazzo di Giustizia II° piano Viale Franci 26. L'incontro di conciliazione potrà essere svolto anche in modalità telematica, utilizzando le piattaforme idonee esistenti, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione; tale termine deve intendersi comunque ordinario.

La Segreteria comunica la data dell'incontro alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, primo fra tutti la PEC, per i soggetti che ne siano muniti, o anche in via telematica. L'incontro – su accordo del Mediatore e della Segreteria - potrà essere rinviato ad altra data solo su richiesta motivata di una o di entrambe le parti e solo se la parte coinvolta abbia preventivamente aderito alla procedura.

Le parti possono partecipare all'incontro personalmente o farsi rappresentare da altro soggetto munito dei necessari poteri.

L'assistenza legale delle parti è obbligatoria in ogni fase anche preliminare del procedimento di mediazione. All'incontro possono partecipare solamente le Parti, i loro Procuratori, i Praticanti di studio, il Mediatore e la Segreteria.

Il Mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, al termine inviterà le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla volontà o meno di iniziare la procedura di mediazione e in caso positivo si darà inizio allo svolgimento previo pagamento, da ciascuna parte, delle spese di mediazione.

Al contrario, nel caso in cui le parti non intendano proseguire con la mediazione, il Mediatore redigerà un verbale di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 comma 2- bis, così come modificato dal D. Lgs 69/2013.

Il Mediatore non decide la controversia, né svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia e sui contenuti dell'accordo.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di cui all'art. 8, 1 comma Dlgs 28/2010 esprimano la volontà di iniziare la procedura di mediazione e di procedere con lo svolgimento, il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e qualora lo ritenga opportuno separatamente. In casi particolari, il Mediatore, su richiesta di entrambe le parti può nominare un consulente tecnico, attenendosi ai principi di terzietà previsti dalla legge. Le spese dell'esperto verranno liquidate dal Mediatore ai sensi del DPR 115/02, ma non potranno eccedere la metà del costo complessivo della mediazione.

Il Mediatore può esercitare, se lo ritiene, le facoltà di cui alla lett. C) dell'art. 7 D.M. n. 180/2010.

Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare incontri successivi.

Nei casi di cui all'art 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria della Camera di Conciliazione potrà rilasciare l'attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art 11 comma 4 del D.Lgs 28/2010.

Il Mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.

Quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari. Il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione, quando l'accordo non è raggiunto qualora in base agli elementi acquisiti ne ravvisi l'opportunità.

In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.

Prima di formulare la proposta, il Mediatore ai sensi dell'art 13 D.Lgs. 28/2010 come modificato dal D.Lgs 69/2013 informa le parti che:

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili il periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il Giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti avanti agli arbitri.

Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico, del buon costume e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, a eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Agli incontri di mediazione potranno partecipare non più di 2 tirocinanti dell'Organismo di Mediazione per lo svolgimento del tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lett. B, del D.M. n.180/2010, come modificato dall'art. 2 del D.M. n. 145/2011, secondo il criterio di turnazione, senza oneri a carico della Segreteria sull'indicazione delle date delle conciliazioni.

I tirocinanti hanno gli stessi obblighi previsti per i Mediatori, in quanto applicabili e compatibili.

Gli incontri di mediazione non sono pubblici.

10. ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

Alla conclusione di ogni incontro, viene redatto a cura del Mediatore, e senza l'assistenza del funzionario di Segreteria, il relativo verbale ove viene dato atto per iscritto dei soggetti presenti o della loro mancata partecipazione, che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore e nel quale verrà dato atto dell'avvenuto incontro di conciliazione e del suo esito. Il verbale verrà depositato presso la Segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;

e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

La sospensione o la cancellazione dell'Organismo di Mediazione dal registro non hanno effetto sui procedimenti in corso, i quali verranno pertanto portati a compimento.

Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso Mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cc, per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal D.Lgs 69/13, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che ne attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata, o del mancato accordo; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e il verbale – su espressa richiesta della parte presente – darà atto della mancata adesione e/o partecipazione.

Il verbale verrà redatto in un numero di originali pari al numero delle parti.

Nel caso in cui l'Organismo venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 DM 180/10 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

Al termine del procedimento verrà consegnata alle parti scheda di valutazione del servizio, che, una volta compilata con le generalità della parte e sottoscritta, dovrà essere inviata all'Organismo di Conciliazione con modalità che ne assicurino la avvenuta ricezione.

11. RISERVATEZZA

Il Mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell'arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Il Mediatore non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza solo in caso di:

- a) sussistenza di un obbligo di legge in tal senso;
- b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;
- c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a un procedimento penale.

Documenti e informazioni che sarebbero altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della procedura di mediazione.

12. FORMAZIONE DEI MEDIATORI

Il Consiglio della Camera di conciliazione, singolarmente o in accordo con altri Enti, promuove la formazione dei Mediatori secondo le disposizioni di legge e dei regolamentari in materia.

13. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 28/10 e al DM 180/10 e 145/2011 e smi nonché DM 04/08/2014 n. 139.

Tutti i termini previsti dal presente regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre.